

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., (ud. 18/12/2018) 15-03-2019, n. 3515

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Responsabilità

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Procedimento giurisdizionale

(interruzione, sospensione e cessazione del giudizio)

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10255 del 2017, proposto da
A.M., rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova,
via Trieste 49;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana
presentata dal ricorrente in data 25/08/2015 - K10/0539559, e per la condanna al pagamento dell'indennizzo
da ritardo ex art. 28, D.L. n. 69 del 2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

- parte ricorrente ha presentato istanza rivolta all'Amministrazione resistente al fine di ottenere la
cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della L. n. 91 del 1992;

- essendo l'amministrazione rimasta inerte, parte ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio
illegittimamente serbato;

Considerato che in corso di causa l'amministrazione ha rappresentato di aver predisposto e inviato alla firma
degli organi competenti il richiesto decreto di conferimento della cittadinanza;

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34,
comma 5, c.p.a.;

Ritenuto non sussistere i presupposti di legge per la liquidazione dell'indennizzo da ritardo di cui all'art. 28,
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, in quanto:

- ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo, pur non essendo richiesta la dimostrazione degli
elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale (prova del danno, del comportamento colposo
dell'amministrazione, del nesso di causalità), tuttavia, una volta scaduti i termini per la conclusione del
procedimento, l'istante, entro la scadenza perentoria dei successivi 20 giorni, deve ricorrere all'autorità
titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della L. n. 241 del 1990, richiedendo l'emanazione
del provvedimento non adottato (cfr.: Ta.r. Sardegna, sez. I, 12.5.2016, n. 428);

- l'art. 28, comma 2, D.L. n. 69 del 2013, richiede espressamente, quale condizione per avanzare domanda
di indennizzo da ritardo, l'immediata sollecitazione di tale potere sostitutivo;

Ritenuto di respingere la domanda di indennizzo avanzata da parte ricorrente in quanto non risulta essere
stato attivato, nella specie, il potere sostitutivo ai sensi della sopra richiamata norma;

Ritenuto, infine, nonostante la soccombenza virtuale della resistente amministrazione, che sussistano gravi
ed eccezionali motivi, in ragione della grande mole di lavoro gravante sugli uffici amministrativi competenti
causata dal rilevante numero di richieste in materia, per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;

- respinge la domanda di indennizzo da ritardo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore